

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

DECISIONE N. 41 DEL 6.7.2026

Il Giudice Sportivo Nazionale

- o ritenuta la propria competenza a decidere ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13, 14 e 18 del vigente Regolamento di Giustizia Sportiva FPI;
- o letto ed esaminato il referto relativo alla riunione di pugilato dilettantistica svoltasi in Anagni (FR) il 20 giugno 2026;
- o lette ed esaminate le **note e i rilievi di carattere disciplinare** a firma del Commissario di Riunione, con particolare riferimento agli episodi di rissa verificatisi tra il pubblico in occasione degli incontri **(OMISSIS) vs (OMISSIS) e (OMISSIS) vs (OMISSIS)** ;
- o considerato il disposto degli artt. 9, 10, 11, 13 e 15 del Regolamento del Settore Pugilato Olimpico, in ordine all'organizzazione delle riunioni, ai compiti dell'organizzatore e alla necessità di garantire il regolare e sicuro svolgimento della manifestazione;
- o Rilevato che le dichiarazioni del Commissario di Riunione e/o di altro Ufficiale di Gara hanno presunzione di attendibilità e credibilità e sono da considerarsi fonte privilegiata, in quanto rese da soggetti che, in tale contesto, hanno un ruolo di terzietà rispetto alle parti in causa, alle società affiliate, agli atleti ed ai soggetti accompagnatori;
- o Rilevato che il referto del Commissario di Riunione è prova legale assistita da fede privilegiata in relazione ai fatti ivi attestati, e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento del Commissario alla Procura Federale (cfr. principi affermati dal Collegio di Garanzia del CONI e recepiti dalla giurisprudenza federale FPI);
- o ai sensi e per gli effetti delle norme sopra richiamate, assume il seguente

PROVVEDIMENTO

Sui fatti accertati

Dalla lettura congiunta del referto di riunione e delle note disciplinari emerge che:

- o **alle ore 20:30**, nelle vicinanze dello spazio ring, si è verificata una **rissa tra persone facenti parte del pubblico** dopo il verdetto dell'incontro **(OMISSIS) vs (OMISSIS)**; la situazione è tornata alla normalità solo dopo circa **10 minuti**;
- o **alle ore 20:55**, una **nuova rissa** si è verificata tra il pubblico dopo l'incontro **(OMISSIS) vs (OMISSIS)**; i soggetti coinvolti sono stati allontanati dal servizio di sicurezza dell'organizzazione, consentendo la ripresa della riunione per gli ultimi match.

Sulla responsabilità della Società organizzatrice

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Settore Pugilato Olimpico, la **Società/Associazione organizzatrice è responsabile nei confronti della FPI di ogni eventuale disordine che si verifichi nel corso della manifestazione pugilistica e del puntuale adempimento di tutti i suoi impegni verso i pugili, i tesserati, gli affiliati e le Autorità Federali**. La medesima disposizione prevede che la Società organizzatrice **deve garantire il corretto svolgimento della manifestazione e di tutte le attività ad essa connesse**, presentando preavviso alle Autorità di Pubblica Sicurezza e assicurando adeguati servizi di sicurezza e controllo del pubblico.

Nel caso di specie:

- si sono verificate **due distinte risse tra il pubblico** nel corso della medesima manifestazione, entrambe successive alla proclamazione del verdetto di incontri ufficiali;
- la durata del primo episodio (circa dieci minuti) e la necessità di intervento della sicurezza interna nel secondo episodio evidenziano una **situazione di concreto turbamento dell'ordine** e di potenziale pericolo per l'incolumità di atleti, ufficiali di gara e spettatori;

Tali elementi integrano, a carico della **ASD ANAGNI BOXE**, una **responsabilità disciplinare per violazione degli obblighi organizzativi e di controllo del pubblico**, ai sensi degli artt. 13 Reg. Pugilato Olimpico e 56 Reg. Giustizia FPI, con riferimento in particolare:

- al mancato adeguato presidio dell'ordine e della sicurezza nell'area ring e nelle zone limitrofe;
- alla non sufficiente prevenzione e gestione dei comportamenti violenti del pubblico.

Tutto ciò premesso e considerato,

CONDANNA

la **ASD ANAGNI BOXE**, in persona del presidente pro tempore, in qualità di Società organizzatrice della riunione di pugilato dilettantistica svoltasi in **Anagni (FR) il 20 giugno 2026**, alla sanzione disciplinare della **ammenda pari a 2 (due) quote di affiliazione** ai sensi dell'art. 59 Regolamento di Giustizia Sportiva FPI, per essere venuta meno al dovere di scrupolosa osservanza dei citati artt. 54, 55 e 56 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI e dell'art. 13 del Regolamento Pugilato Olimpico per non aver adeguatamente garantito l'ordine e la sicurezza del pubblico, con conseguente verificarsi di **due episodi di rissa tra gli spettatori** nelle fasi successive agli incontri **HABILALIAJ Devis vs TATANGELO Marco** e **BELLULAJ Lorenzo vs ROSSI Giordano** durante la riunione di pugilato organizzata e svoltasi ad Anagni in data 20 giugno 2026.

Fatti accertati in **Anagni (FR)** a far data dal **20 giugno 2026**.

Dispone la comunicazione e pubblicazione del presente provvedimento secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di Giustizia Sportiva.

La presente decisione in versione anonimizzata o oscurata è conforme nel testo all'originale.

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Massimo Vannini

